

*La domanda di ammissione al passivo relativa ad una procedura di insolvenza aperta in Italia deve essere redatta in lingua italiana ex art. 122 c.p.c.*

Tribunale di Milano, 18 giugno 2015. Presidente Bruno. Estensore D'Aquino.

**Procedure di insolvenza - Regolamento UE n. 1346 del 29 maggio 2000 - Insinuazione del credito nella lingua ufficiale dello Stato in cui si è aperta la procedura - Applicabilità a procedure interne in cui l'unico elemento di internazionalità o comunque di estraneità rispetto all'ordinamento dello Stato di apertura sia costituito dal fatto che alcuni dei creditori hanno domicilio, residenza o sede all'estero - Esclusione**

*L'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento UE n. 1346 del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, dove prevede che ciascun creditore che ha la sua residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, può insinuare il credito nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di questo stato, pur pervenendo ad una nozione estensiva di procedura transfrontaliere, non giunge al punto di ricomprendere procedure interne in cui l'unico elemento di internazionalità o comunque di estraneità rispetto all'ordinamento dello Stato di apertura sia costituito dal fatto che alcuni dei creditori hanno domicilio, residenza o sede all'estero; ne consegue che la norma richiamata non è utilizzabile allo scopo di stabilire se alla domanda di ammissione al passivo presentata nell'ambito di una procedura aperta in uno degli Stati membri si applichi o meno la norma di diritto interno italiano contenuta all'articolo 122, comma 1, c.p.c., secondo la quale "in tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana".*

**Fallimento - Domanda di ammissione al passivo - Uso della lingua italiana - Necessità**

*Alla domanda di ammissione al passivo si applica la norma di diritto interno di cui all'articolo 122, comma 1, c.p.c., secondo la quale "in tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana"; la previsione contenuta nell'articolo 94 legge fall, secondo cui la domanda di cui all'articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento, consente, infatti, di affermare che la domanda di ammissione al passivo è un atto processuale avente natura di vera e propria domanda giudiziale introduttiva di un'attività cognitiva idonea a produrre il giudicato formale e sostanziale sui crediti insinuati.*

*(Massime a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)*

## Premesso in fatto

Gli odierni opposenti deducono di avere proposto istanza di ammissione allo stato passivo del fallimento in via tardiva e, precisamente:

P. M. BV: € 69.467,90, per mancato pagamento fatture;

PD. BV: € 2.031.113,22, a titolo di finanziamento soci;

O. BV: € 424.962,00, a titolo di finanziamento come da contratto di prestito del 03.07.2009;

T. BV: € 63.745,00, a titolo di finanziamento come da contratto di prestito del 03.07.2009;

K. BV: € 84.993,00, a titolo di finanziamento come da contratto di prestito del 03.07.2009.

Producono gli opposenti il decreto di esecutività dello stato passivo, che ha statuito “esclusa ai sensi dell’art. 93 l.f. trattandosi di ricorso inammissibile risultando altresì la domanda presentata non in lingua italiana nonostante comunicazione ex art. 92 l.f. inviata al creditore in lingua inglese con la precisazione dei requisiti richiesti per l’ammissibilità delle domande e specifica lettera del 16.05.2012”.

Gli opposenti propongono opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo, lamentando, oltre che omessa motivazione sul punto:

- erroneità del provvedimento nella parte in cui ha ritenuto inammissibili le domande degli opposenti per mancato utilizzo della lingua italiana, non essendo specificato dall’art. 93 l.f. la necessità dell’uso della lingua italiana ed essendo, viceversa, ammissibile la proposizione della domanda in lingua inglese, non essendo applicabile alla domanda di insinuazione l’art. 122 c.p.c., che richiede per gli atti processuali l’utilizzo della lingua italiana;

- erroneità del provvedimento in fatto, in forza del fatto che la sola lettera di accompagnamento della domanda è stata stesa in lingua inglese, laddove la domanda di ammissione al passivo è stata redatta in lingua italiana;

Si è costituito in giudizio il fallimento opposto, chiedendo il rigetto dell’opposizione e, in via subordinata, previa separazione delle domande, rigettare le domande nel merito. Rileva il fallimento opposto come le domande siano state irritualmente proposte cumulativamente, laddove le domande si sarebbero dovute proporre separatamente, attenendo le pretese a differenti e diversificate pretese creditorie. Assume il fallimento opposto la correttezza dell’operato del curatore e la correttezza della decisione del G.D. in sede di definitiva formazione dello stato passivo, deducendo che la domanda di ammissione al passivo, nella misura in cui produce gli effetti della domanda giudiziale a termini dell’art. 94 l.f., deve essere redatta in lingua italiana a termini dell’art. 122 c.p.c. e che nulla abbia a che vedere con tale principio la circostanza per cui la domanda possa essere presentata senza ministero di difensore, stante la struttura contenziosa del procedimento di ammissione al passivo.

Rileva, inoltre, parte opposta che, ove fosse applicabile il Regolamento Comunitario 1346/00 (sostituito dal Regolamento UE 2015/848 del 20 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 5.06.2015, applicabile a termini dell’art. 84 Reg. cit. alle sole procedure dichiarate successivamente al 26.06.2017), il “creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, può insinuare il credito nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di questo Stato”, ma in questo caso “l’insinuazione deve recare, nella lingua ufficiale o in una delle lingue

ufficiali dello Stato di apertura, il titolo "Insinuazione di credito" e "può essere chiesta al creditore una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura" (art. 42, comma 2, Reg. 1346/00). Sul punto l'opposto deduce che le domande degli opposenti non rispettano la prescrizione dell'art. 42.

In ogni caso rileva il fallimento opposto che le domande siano state redatte, a dispetto di quanto asseriscono le parti opposenti, in lingua inglese e non in lingua italiana.

Sempre nel merito, il fallimento opposto rileva la carenza nella domanda di ammissione dei requisiti di cui all'art. 93 l.f., essendo la stessa assimilabile a una scheda contabile, peraltro redatta in lingua inglese. In via ulteriormente gradata il fallimento opposto rileva come la documentazione a supporto del credito sia sprovvista di data certa e, in ogni caso, detta documentazione non dà contezza della sussistenza del credito. In via di ulteriore subordine il fallimento opposto assume la usurarietà del saggio di interessi pattuito, con conseguente nullità della relativa clausola.

La causa è passata in decisione senza istruttoria.

#### Considerato in diritto

1.1 - Va osservato preliminarmente che è pacifico dalle deduzioni delle parti e dalla documentazione in atti che la domanda di ammissione al passivo di tutti gli opposenti è stata rigettata nel merito. Ciò è reso evidente dal fatto che il G.D. non si è limitato alla declaratoria di inammissibilità della domanda ma alla esclusione del credito nel merito ("esclusa ai sensi dell'art. 93 l.f."), ritenendo il G.D. preclusivo dell'esame nel merito, ma anche della mera riproposizione della domanda (anche in altre forme e in altra sede), la avvenuta articolazione della domanda in lingua (asseritamente) diversa da quella italiana. Per quanto nel decreto di esclusione vi sia anche menzione del tema dell'inammissibilità ("trattandosi di ricorso inammissibile risultando altresì la domanda presentata non in lingua italiana"), il dispositivo del decreto del G.D. è inequivoco nel rigettare la domanda nel merito.

A questa interpretazione contribuisce il comportamento delle parti che, concordemente, si sono difese nel merito per l'ammissione (e il rigetto) del credito, laddove ciascun creditore odierno opponente (ove la decisione fosse stata di mera inammissibilità) avrebbe potuto riproporre la domanda.

1.2 - Le parti opposenti, le quali hanno proposto le loro domande congiuntamente invocando a loro beneficio l'istituto processuale del litisconsorzio facoltativo (art. 103 c.p.c.), insistono in principalità (oltre che per il difetto di motivazione del G.D.), nel rispetto in punto di fatto della lingua italiana nella redazione della domanda di ammissione al passivo essendo "solo la lettera di accompagnamento indirizzata alla Sezione Fallimentare di codesto Ill.mo Tribunale (...) stesa in inglese" (pagg. 5 - 6 note conclusive).

Il motivo (meramente rescindente) del vizio di motivazione va rigettato, avendo il G.D. esaurientemente motivato sulle cause di esclusione del credito.

Nel merito, come è agevole riscontrare dalla documentazione allegata, manca in quelle che le parti opposenti chiamano "domande" (e che il fallimento opposto qualifica come "schede contabili"), la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la

ragione della domanda, oltre che la sottoscrizione della “domanda medesima”. Diversamente assume struttura e “natura” di domanda la originaria lettera accompagnatoria di ciascun creditore (che assume essa stessa natura di domanda di ammissione al passivo), in cui ciascun creditore invoca il mancato pagamento del capitale (*petitum*), la origine e natura del credito (*causa petendi*) e la decorrenza del credito anche ai fini della quantificazione degli accessori (doc. 1 fasc. opposenti).

La causa del credito è esposta, in particolare, in maniera analitica nella “lettera accompagnatoria” (domanda) di PD. BV, ove è evidente la causa finanziaria del credito (finanziamento soci), nonché la documentazione a supporto (doc. 2 fasc. opposenti. Analoghe indicazioni vengono dalle ulteriori lettere accompagnatorie degli altri opposenti O. BV, T. BV, K. BV, aventi anch’esse i requisiti della domanda di ammissione al passivo, con l’indicazione della causa del credito, della decorrenza del credito e del saggio di interesse applicato, oltre che della documentazione a supporto (docc. 3, 4, 5 fasc. opposenti).

Fondato è, pertanto, quanto assume il fallimento opposto, laddove evidenzia che i requisiti di sostanza e di forma della domanda di cui all’art. 93 l.f. (con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 93, comma 3, n. 3 l.f., che richiede “la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda”) sono rinvenibili nella “lettera accompagnatoria”, che va qualificata come domanda di ammissione al passivo, laddove la “anagrafica creditore” allegata a supporto di ciascuna lettera/domanda altro scopo non ha che di riepilogo delle indicazioni contenute nella domanda, non diversamente da una scheda contabile.

Le domande di ammissione al passivo degli odierni opposenti sono, pertanto, state redatte non in lingua italiana e, per l’appunto, in lingua inglese.

1.3 – Si pone, pertanto, l’esame preliminare della questione –sulla quale le parti opposenti insistono ulteriormente- secondo cui l’art. 122 c.p.c. che richiede l’uso della lingua italiana negli atti processuali “si riferisce agli atti processuali in senso proprio, ovvero a quelli compiuti nel corso di un procedimento giudiziale, e non certamente a quelli quali una istanza di ammissione al passivo che, non caso, i creditori possono inoltrare personalmente, senza l’assistenza di un avvocato” e che lo stesso provvedimento giudiziale di rigetto non ha richiesto esplicitamente l’utilizzo della lingua italiana. In ogni caso, “esigenze di armonizzazione in ambito comunitario e di modernizzazione del sistema giudiziario italiano, renderebbero quantomeno opportuno l’accettazione di documenti redatti in lingua inglese da parte di creditori stranieri” e che, in ogni caso, la lingua utilizzata per le domande di ammissione al passivo (lingua inglese) rappresenta “la lingua utilizzata abitualmente per le transazioni commerciali internazionali”, utilizzabile anche in sede fallimentare. In ogni caso, deducono le parti opposenti, “ci si chiede se ad oggi un tribunale quale l’Ill.mo di Milano possa limitare un diritto costituzionalmente garantito adducendo quale unico motivo la formulazione degli atti in lingua inglese senza chiedere una traduzione degli stessi prima di disporre il rigetto e decretarne l’inaccogliabilità”.

Su questa questione incide l’altra questione relativa all’applicazione (per le richiamate “esigenze di armonizzazione in ambito comunitario”) nel caso di specie del Regolamento n. 1346/00, che all’art. 42, par. 2, prevede che “ciascun creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede

in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, può insinuare il credito nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di questo Stato. In tal caso l'insinuazione deve recare, secondo il Regolamento attualmente in vigore, il titolo "insinuazione di credito", redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura. Si prevede, peraltro che "può essere chiesta al creditore una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura". Appare evidente il diverso tenore delle due disposizioni normative. Ove debba farsi applicazione dell'art. 122 c.p.c. la domanda di insinuazione dovrebbe inderogabilmente essere redatta in lingua italiana. Ove, al contrario, dovesse farsi applicazione del Regolamento n. 1346/00 (con conseguente disapplicazione della norma di diritto interno), la domanda di ammissione al passivo, indipendentemente dalla sua qualificazione come atto processuale o meno, potrebbe essere redatta in una qualsiasi lingua ufficiale dello Stato del creditore, a condizione che la domanda abbia come titolo od oggetto "insinuazione di credito" nella lingua ufficiale dello Stato di apertura. In ogni caso gli organi della procedura possono chiedere al creditore "una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura", con un regime parzialmente simile a quello previsto per la produzione dei documenti ai sensi dell'art. 123 c.p.c.

1.4 – La questione dell'applicazione del Regolamento, oltre che alle procedure di insolvenza transfrontaliere, a quelle domestiche (che non presentano requisiti di internazionalità) è controversa, così come è controverso lo stesso concetto di natura transfrontaliera del procedimento di insolvenza. Si discute, in particolare, del "momento" in cui l'insolvenza possa qualificarsi transfrontaliera, ossia se essa riguardi solo i debitori che presentino sin dall'atto della apertura della procedura caratteri di transfrontalierità, come nel caso in cui abbiano più sedi, dipendenze o unità locali in più Stati dell'Unione, ovvero se tale natura possa acquisirsi anche successivamente, laddove la procedura di insolvenza nasca come mera insolvenza "domestica" o interna, priva di caratteri di internazionalità, e acquisisca elementi di estraneità rispetto all'ordinamento dello Stato di apertura per effetto di circostanze successive, come nel caso di un procedimento per la dichiarazione di fallimento di una impresa con unica sede in Italia sfoci in una dichiarazione di fallimento, successivamente alla quale si scoprono beni dell'impresa o azioni di massa che coinvolgano ordinamenti di altri Stati dell'Unione. In quest'ultimo caso il Regolamento avrebbe portata universale e si applicherebbe indipendentemente dalla natura originariamente non transfrontaliera della procedura, per il solo fatto in cui nel corso della procedura di insolvenza emergessero elementi di estraneità rispetto all'ordinamento dello Stato di apertura.

1.4.1 - La giurisprudenza della Corte di Giustizia si sta orientando in quest'ultimo senso, attribuendo portata universale al Regolamento nel momento in cui la procedura di insolvenza acquisisca elementi di estraneità rispetto alla disciplina dello Stato di apertura.

E' questo il caso della procedura di insolvenza che rinvenisse nell'attivo azioni di massa (azioni revocatorie) che coinvolgano convenuti aventi sede o domicilio in altri Stati dell'Unione, o persino in Stati estranei all'Unione.

E' questo il caso SEAGON, secondo cui alcuni elementi di estraneità potrebbero attenersi a beni situati all'estero, nonché a rapporti giuridici

disciplinati dalla legge straniera. In tal caso la Corte ha statuito che l'art. 3, n. 1, del Regolamento 1346/00 deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro sul territorio del quale la procedura di insolvenza è stata avviata sono competenti a statuire su un'azione revocatoria fondata sull'insolvenza e diretta contro il convenuto avente la sua sede statutaria in un altro Stato membro (Corte di Giustizia, 12 febbraio 2009, causa C. 339/07).

Ancora più radicale in tal senso appare la più recente pronuncia nel caso SCHMID (Corte di Giustizia, 16 gennaio 2014, causa C. 328/12), secondo cui l'articolo 3, paragrafo 1 del Regolamento cit. debba essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro nel territorio del quale una procedura di insolvenza è stata avviata sono competenti a conoscere di un'azione revocatoria fondata sull'insolvenza, diretta contro il convenuto avente il suo domicilio sul territorio di uno Stato terzo (estraneo all'UE), in virtù di una vocazione (ma non senza criticità), universale del Regolamento, ancorché esterna agli Stati dell'Unione. E', quindi, ben possibile, come notato da parte della dottrina, che una procedura di insolvenza domestica, per la quale non sussistano dipendenze in altri Stati dell'Unione (art. 3, par. 2), possa assurgere a procedura transfrontaliera successivamente ove acquisisca elementi di estraneità rispetto all'ordinamento dello Stato di apertura nel corso del suo svolgimento, ove si ravvisino azioni che nascono dal fallimento o altri attivi (es. beni immobili) che si trovino in altri Stati membri.

1.4.2 – Tuttavia la natura trasfrontaliera, pur non attenendo alla sussistenza, all'atto dell'apertura, di sedi, dipendenze o unità locali in diversi Stati dell'Unione, presuppone che alcune delle attività gestorie della procedura di insolvenza coinvolgano giurisdizioni e ordinamenti di altri Stati (ancorché criticamente con riferimento a Stati estranei all'Unione) e, in quanto tali, pongano problemi di coordinamento tra diversi ordinamenti.

Diversa è, invece, la questione della formazione dello stato passivo della procedura di insolvenza (fallimento), che, a termini dell'art. 4, par. 2, lett g) è disciplinata sempre dall'ordinamento dello Stato di apertura ("i crediti da insinuare nel passivo del debitore e la sorte di quelli successivi all'apertura della procedura di insolvenza"). La natura transfrontaliera, secondo tale disposizione, deve necessariamente essere legata a elementi di estraneità con l'ordinamento dello Stato di apertura reperiti aliunde rispetto alla formazione dello stato passivo; ove, invece, si intenda fare applicazione dell'art. 42 del Regolamento necessariamente deve trattarsi di una procedura originariamente transfrontaliera, in cui detta natura discenda dal fatto che il debitore insolvente aveva sedi, dipendenze e unità locali in più di uno Stato dell'Unione.

Del resto, contrariamente a quanto osservato da parte della dottrina, la presenza di creditori con sede o domicilio in altri Stati rispetto a quello di apertura che facciano domanda di ammissione al passivo in forza del fatto che la società fallita aveva avuto rapporti commerciali con soggetti giuridici aventi sede in altri Stati dell'Unione è circostanza "naturale" in un mercato di libero scambio, senza che questo generi frizioni tra ordinamenti di diversi Stati dell'Unione.

Vi è, peraltro, un altro argomento. L'art. 42, par. 2 costituisce, per le modalità con cui la norma è stata redatta, una norma materiale uniforme, ossia una disposizione sostanziale che, anziché individuare quale sia la disciplina dei singoli Stati membri da applicare al caso di specie (come

invece avviene per le norme di diritto internazionale privato risolutive dei conflitti tra diverse discipline statuali, pur esse presenti nel Regolamento n. 1346/00), individua essa stessa quale sarebbe la disciplina dell'insinuazione al passivo. La norma, difatti, non rinvia a una disciplina dell'uno o dell'altro Stato, ma detta la disciplina specifica "sovrana", prevedendo che il creditore possa "insinuare il credito nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di questo Stato", a condizione che la domanda rechi "nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura, il titolo «insinuazione di credito» e sempre che gli organi della procedura non chiedano "al creditore una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura". Si tratta, come osservato da taluno, di una delle norme che individua un "embrione" di disciplina comunitaria dell'insolvenza, introducendo una disciplina unitaria di alcuni aspetti della procedura di insolvenza per tutti gli Stati dell'Unione.

Orbene, ove si ritenesse che tale disposizione si applicasse anche nelle insolvenze "domestiche" o interne, si verificherebbe una sorta di applicazione del Regolamento "a geometria variabile", in cui tale disposizione opererebbe per tutti i fallimenti con creditori all'estero senza che venisse applicata alcuna ulteriore disposizione del Regolamento. Al contrario, la finalità di detta norma è quella di creare una disciplina unitaria della procedura di insolvenza che presenti caratteri di internazionalità diversi da quelli della sussistenza di creditori situati in altri Stati dell'Unione e che presenti elementi di estraneità rispetto all'ordinamento giuridico dello Stato di apertura con riferimento alle attività di gestione del fallimento.

A questa lettura restrittiva del Regolamento in questo specifico caso (che non si applicherebbe alle forme di insolvenza domestica o interna, ancorché uno dei creditori del fallimento abbia sede all'estero) induce la lettura dei "considerando" iniziali, ove si parla di "procedure di insolvenza transfrontaliera" (considerando n. 2), di "implicazione transfrontaliera" (considerando nn. 3 e 8) e in cui la finalità è quella di dissuadere le parti dal trasferire i beni da un Stato all'altro.

E', quindi, la rilevanza comunitaria (anche nelle citate sentenze SAEGON e SCHMID) che fa da presupposto per l'applicazione della disciplina del Regolamento, non anche la dimensione prettamente domestica che, non fosse altro che per il disposto anche dello stesso art. 4, par. 2, lett. g), ha connotazione e rilevanza interna all'ordinamento di ciascun singolo Stato membro.

Pertanto, pur addivenendosi (come fa la Corte di Giustizia) a una nozione "estensiva" di procedura transfrontaliera, tale estensione non può giungere sino al punto di ricomprendere procedure interne in cui l'unico elemento di internazionalità o comunque di estraneità rispetto all'ordinamento dello Stato di apertura sia costituito dal fatto che alcuni dei creditori hanno domicilio, residenza o sede all'estero.

Non opera, pertanto, nel caso di specie l'art. 42, par. 2, Reg. 1346/00.

1.5 – In ogni caso si osserva per mero tuziorismo che, ancorché si ritenga che detta norma operi nel caso di specie, essa non sarebbe confacente alla tesi degli oppositori, posto che la domanda non è stata proposta nella lingua ufficiale dello Stato del creditore (lingua olandese) ma in lingua inglese, né la domanda presenta -nella forma della "lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura"- il titolo "Insinuazione di credito".

1.6 – Deve, quindi, esaminarsi la questione se alla domanda di insinuazione al passivo si applichi o meno la norma di diritto interno di cui all'art. 122, comma 1, c.p.c., secondo cui “in tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana”, norma pacificamente applicabile agli atti processuali della parte (Cass., Sez. III, 12 marzo 2013, n. 6093).

La risposta è affermativa. Come osservatosi in dottrina, stante la previsione dell'art. 94 l.f. (“la domanda di cui all'articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento”), la domanda di ammissione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale; tale atto non può che essere un atto processuale, che produce (come osservatosi in dottrina) anche l'impedimento del verificarsi di ogni decadenza (benché non vi sia più la previsione espressa di tale disposizione a differenza che per la formulazione della norma previgente). Il principio è stato affermato pacificamente in giurisprudenza sotto il vigore della precedente formulazione della norma (Cass., Sez. I, 9 luglio 2005, n. 14471: la domanda di ammissione al passivo fallimentare ha natura e funzione di vera e propria domanda giudiziale introduttiva di una attività cognitiva idonea a produrre il giudicato formale e sostanziale sui crediti insinuati), principio che la nuova strutturazione dello stato passivo, che prevede una predeterminazione delle modalità con cui la domanda di ammissione al passivo deve essere predisposta (art. 93, comma 3, l.f.), nonché struttura la fase di ammissione al passivo nelle forme di un procedimento contenzioso a carattere sommario, rafforza ulteriormente, benché sia lasciato alla disponibilità della parte farsi assistere o meno da un difensore (art. 93, comma 2, l.f.).

Essendo la domanda del creditore redatta non in lingua italiana, diversamente da quanto prevede l'art. 122 l.f., l'opposizione va rigettata, confermandosi il decreto del G.D.

1.7 - Per ulteriore tuziorismo si osserva, in ogni caso, che ancorché la domanda fosse stata redatta in lingua italiana, la stessa sarebbe in ogni caso stata rigettata nel merito, essendo la documentazione allegata a supporto priva del fatto costitutivo della data certa ex art. 2704 c.c.

Si osserva, infine, che gli oppositori non hanno insistito nelle deduzioni di cui a verbale di udienza del 17.03.2015, fondate in ogni caso su documentazione inammissibile in quanto tardivamente prodotta e, comunque, ininfluyente.

2 – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di P. M. BV, T. BV, PD. PB, O. BV, K. BV, nei confronti di FALL.TO PODERE POZZO MONTOPOLI SRL IN PERSONA DEL CURATORE DR. VITO POTENZA, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1 – rigetta le opposizioni;

2 – condanna gli oppositori P. M. BV, T. BV, PD. PB, O. BV, K. BV in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore di FALL.TO PODERE POZZO MONTOPOLI SRL, che liquida in complessivi € 8.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2015.